



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

**DOC. N. 15/XVII**

**Approvazione proposta di adozione dello statuto  
dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario  
di Cagliari - esiti audizione II Commissione Consiliare  
Permanente della RAS - rettifica proposta**

Pervenuto il 3 aprile 2025

### DELIBERAZIONE N. 15 DEL 1° APRILE 2025

**OGGETTO:** Approvazione proposta di adozione dello Statuto dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari – esiti audizione II Commissione Consiliare Permanente della RAS - rettifica proposta.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto: *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* ed in particolare l'art.19, comma 15;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: *“Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”*;
- VISTA** la L. R. 3 maggio 1995, n. 11 avente ad oggetto: *“Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione”*
- VISTA** la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: *“Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”*;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 avente ad oggetto: *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”* e ss. mm. ii.;
- VISTA** la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”* e, nello specifico, l'art. 1, comma 2 che introducendo il

**Deliberazione**  
**N. 15/2025**

comma 2 bis all'art. 1 della L.R. 31/1998 (come novellato dall'art. 7, comma 2 L.R. n. 40/2018) dispone: *"L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale"*;

- VISTA** la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: *"Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi"*;
- VISTA** La L.R. L.R. 21 giugno 2021, n. 10 avente ad oggetto: *"Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 53 - prot. 13383 di costituzione, per la durata di tre anni, del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari con decorrenza dal 15 luglio 2022 al 14 luglio 2025;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2024, n. 45 \_ prot. 9551 con il quale – per effetto delle dimissioni del componente del Consiglio di Amministrazione Francesco Stochino – si dispone di nominare, quale sostituto del consigliere dimissionario Francesco Stochino per la carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ersu di Cagliari, il Sig. Francesco Piseddu;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 16 gennaio 2025, n. 1 di conferimento ai sensi dell'art 28 della L.R. 31/198 delle funzioni di Direttore del Servizio tecnico all'Ing. Pierluigi Castiglione, dirigente del Comune di Iglesias;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 25 febbraio 2025, n. 5 che assegna le funzioni di Direzione Generale, ai sensi dell'art.30, comma 1 L.R. 31/1998, all'Ing. Pierluigi Castiglione, dirigente in comando dal Comune di Iglesias, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della procedura di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale da parte degli organi competenti, ovvero fino all'individuazione di altro dirigente sostituto da parte di questo Consiglio di amministrazione;
- ATTESO** che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. n. 37/1987, istitutiva dell'ERSU di Cagliari, al Consiglio di Amministrazione spetta il compito, tra gli altri, di predisporre a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e le sue modifiche da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale;
- VISTA** la sopravvenuta L.R. n. 14/1995 laddove agli artt. 3 e 4 introduce in capo agli Enti strumentali l'obbligo di trasmettere gli atti di natura regolamentare alle strutture regionali deputate ad operare sugli Enti vigilati i relativi controlli di legittimità e di merito da esperirsi secondo le linee e atto di indirizzo interpretativo e applicativo dettate dalla Deliberazione G.R. n.14/10 del 6 Aprile 2010 adottata, in via definitiva, con

Deliberazione G.R n. 21/44 del 3 giugno 2010;

- VISTI** gli artt. 4 e 21 della sopraggiunta L.R. n. 20/1995 che emendando l'art.6 della L.R. 37/1987 ha espunto il comma 1 spogliando il Consiglio di Amministrazione della prerogativa di disciplinare attraverso lo Statuto "le modalità di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi" fattispecie che risultano disciplinate direttamente dalla legge;
- RICHIAMATE** la pregressa proposta di adozione dello Statuto dell'Ente a cura del Consiglio di Amministrazione risalente al 15 settembre 2009 (Deliberazione n. 35/2009) e successiva proposta di modifica di cui alla Deliberazione 9 settembre 2010, n. 26 nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Deliberazioni G.R. n. 14/10 del 6 aprile 2010 e n. 21/44 del 3 giugno 2010;
- VISTE** le rispettive note di trasmissione della proposta di adozione dello statuto dell'Ente (ns. prot. 5390 del 24 settembre 2009) e di modifica della proposta di cui alla ns. prot. 6117 del 14 settembre 2010 ai competenti organi esterni sovraordinati incluso il Consiglio Regionale;
- VISTA** la susseguente nota ns. prot. n. 6807 del 26 settembre 2011 con la quale il fascicolo è stato inviato al Presidente della Regione al fine dell'inoltro al Consiglio Regionale per l'approvazione con deliberazione secondo l'art. 6 della L.R. 37/1987;
- VISTA** l'ultima formale proposta di adozione dello Statuto dell'ERSU di Cagliari approvata con Deliberazione 21 marzo 2012, n. 8 e trasmessa sia al Presidente della Regione sia al competente Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di riferimento con ns. prot. 2559 del 28 marzo 2012;
- DATO ATTO** del mutato contesto giuridico -normativo all'interno del quale dovrà essere elaborato il testo dello Statuto rispetto all'entrata in vigore della L.R. 37/1987 da coordinarsi ed integrarsi con le sopravvenute norme regionali e nazionali di natura imperativa ed inderogabili con ricaduta sull'originario potere statutario detenuto dal Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO** delle intervenute necessità di adattamento e revisione del testo dello Statuto approvato con le precitate Deliberazioni del CdA anche alla luce della più recente proposta di adozione del testo predisposta dal Servizio Amministrativo nel 2020 (ns. prot. 16585 del 20 novembre 2020) e attualmente oggetto di aggiornamento ed integrazione;
- TENUTO** conto che nell'ambito del POA 2022 (piano della performance) adottato da questo Ente rientrava, tra gli altri obiettivi Gestionali Operativi (OGO), la predisposizione e redazione, a cura del Servizio Amministrativo del testo dello Statuto la cui approvazione era ed è rimessa al Consiglio di Amministrazione per la susseguente adozione, in via definitiva, con deliberazione da parte del Consiglio Regionale;
- VISTA** la nota ERSC prot. n. 18493 del 15 dicembre 2022 con la quale il Direttore Generale nel rispetto del conseguimento dell'Obiettivo gestionale (OGO) trasmette al Consiglio di

**Deliberazione**  
**N. 15/2025**

Amministrazione dell'Ente, al fine della successiva approvazione da parte del citato CdA, la proposta di adozione dello Statuto dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari;

- CONSIDERATO** che la proposta di adozione dello Statuto è stata inserita tra gli argomenti in discussione nella seduta del CdA convocata per il 23 dicembre 2022 con nota prot. n. 18591/2022;
- CONSIDERATO** che durante la discussione del punto suddetto i consiglieri, Barbieri, Manca e Palmas hanno proposto di apportare delle modifiche, aggiunte ed integrazioni al testo, decidendo così di rimandare la discussione dell'argomento ad una successiva seduta di CdA per dar modo al DG di valutare sul piano della legittimità le proposte fatte nella seduta del 23 dicembre 2022, ed anche al fine di consentire ai presenti un maggior tempo per proporre eventuali nuove norme aggiuntive;
- RICHIAMATA** la precedente propria Deliberazione n. 21 del 28 maggio 2024 con la quale, come da ultimo, veniva approvata la proposta di statuto dell'Ente;
- CONSIDERATO** che in esito alla trasmissione della soprarichiamata proposta di statuto inoltrata ai competenti organi della RAS per il proseguo dell'iter di approvazione della stessa da parte del Consiglio Regionale, trasmessa con nota prot. 3724 del 08 luglio 2024, il Presidente ed il Direttore Generale dell'Ente sono stati sentiti, nel merito, dalla II Commissione Consiliare Permanente della RAS durante la riunione del 16 gennaio 2025, e come da loro riferito la stessa Commissione ha esposto in sintesi le seguenti integrazioni/osservazioni necessarie:
- ✓ nel testo della proposta di statuto occorre prevedere espressamente il caso della revoca della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ il contenuto del Comma 1 dell'Articolo 36 della proposta di statuto dovrà essere espresso con maggiore chiarezza;
  - ✓ la Deliberazione del CdA dell'Ente di approvazione della proposta di statuto non deve essere sottoposta a parere di legittimità e merito, di cui alla Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14.
- RITENUTO** pertanto, di dover approvare la proposta di adozione dello Statuto dell'Ente contenente le opportune integrazioni conformi a quanto testé sopra riportato;
- VISTA** la proposta di statuto dell'Ente, come modificata e integrata in virtù delle osservazioni emerse durante l'audizione nel merito del Presidente ed il Direttore Generale dell'Ente durante la riunione del 16 gennaio 2025 della II Commissione Consiliare Permanente della RAS;
- ACQUISITO** il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 5 della L. R. 15 maggio 1995, n. 14,

**Deliberazione**  
**N. 15/2025**

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di statuto dell'Ente, come modificata e integrata in virtù delle osservazioni emerse durante l'audizione nel merito del Presidente ed il Direttore Generale Ing. Raffaele Sundas (il quale mandato è scaduto il 10 febbraio 2025), durante la riunione del 16 gennaio 2025 della II Commissione Consiliare Permanente della RAS;
- di dare atto che la presente Deliberazione non è sottoposta a parere di legittimità e merito, ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14;
- di trasmettere la presente Deliberazione alla Presidente della Regione Sardegna e alla II Commissione Consiliare Permanente della RAS, per i pertinenti e conseguenti procedimenti volti alla formale emanazione del provvedimento legislativo regionale di approvazione dello statuto dell'Ente;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, connessi e correlati alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii. e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Copia della Deliberazione è trasmessa al Direttore dei Servizi.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Pierluigi Castiglione  
(art.30 comma 1 L.R. 31/98)  
(firmato digitalmente)

#### **IL PRESIDENTE**

Dott. Cosimo Ghiani  
(firmato digitalmente)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SEDUTA DEL 1° APRILE 2025**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto:  
*“Approvazione proposta di adozione dello Statuto dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari – esiti audizione II Commissione Consiliare Permanente della RAS - rettifica proposta”;*

**VISTI** tutti gli atti istruttori,

**ESPRIME**

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Pierluigi Castiglione  
(art. 30 comma 1 L.R. 31/98)  
*(firmato digitalmente)*

<b>Proposta approvazione statuto</b>
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari
<b>STATUTO</b>
<b>Articolo 1</b>
<b>Legge istitutiva</b>
1. L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari è stato istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Articolo 2</b>
<b>Denominazione e sede</b>
1. Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari", di seguito qui denominato Ersu di Cagliari.
2. Ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, in Corso Vittorio Emanuele II n. 68.
<b>Articolo 3</b>
<b>Norme generali di riferimento</b>
1. All'Ersu di Cagliari si applicano le disposizioni previste dalla legge istitutiva di cui all'art. 1, e per quanto compatibili, le disposizioni normative regionali e nazionali vigenti per gli Enti Pubblici non aventi natura economica e, in particolare:  a) Legge Regionale 3 maggio 1995, n. 11 "norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla regione e di rappresentanti della regione".  b) D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".  c) D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".  d) Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali".  e) Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale".

- f) Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”
- g) Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”.
- h) L.R. 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”.
- i) la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.
- l) L.R. 18 giugno 2018 n. 21 “Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016”.
- m) la L.R. 21 giugno 2021, n. 10 avente ad oggetto: “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016”.

#### Articolo 4

##### Natura giuridica

1. L’Ersu di Cagliari è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Ente strumentale del sistema Regione.

#### Articolo 5

##### Autonomia e potestà regolamentare

1. L’Ersu di Cagliari ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

#### Articolo 6

##### Finalità istituzionali

1. In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34, e in attuazione dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione della Repubblica Italiana, l’Ersu di Cagliari ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità istituzionali:

- a) promuovere l'accesso e facilitare la frequenza ai corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;
- b) permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;
- c) favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

2. L'Ersu di Cagliari recepisce, dandone attuazione, le linee d'indirizzo e le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio universitario e di sostegno all'istruzione universitaria nelle diverse tipologie e nei vari gradi.

3. Il perseguimento delle finalità elencate nel precedente comma 1 si realizza attraverso la collaborazione con la Regione, gli enti locali, le Università, le Istituzioni equipollenti di pari grado, gli Istituti di istruzione superiore, con altri enti ed istituzioni dell'unione europea e dello stato, e degli ordini professionali.

## Articolo 7

### Interventi per il diritto allo studio

1. L'Ersu di Cagliari persegue le finalità del precedente articolo mediante la programmazione e l'attuazione dei seguenti servizi ed interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell'art.3 della citata L.R.37/1987:

- a) assegni di studio e borse di studio;
- b) servizi abitativi;
- c) prestiti d'onore;
- d) servizi di mensa;
- e) facilitazioni di trasporto;
- f) servizi di orientamento professionale;
- g) servizi editoriali e librari;
- h) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva;

<p><b>l)</b> servizi di promozione sportiva;</p> <p><b>m)</b> servizi speciali per studenti portatori di handicap;</p> <p><b>n)</b> servizi intesi a facilitare la frequenza di studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;</p> <p><b>o)</b> ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio e a sostenere la formazione universitaria e post universitaria.</p>
<p><b>2.</b> I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e altri contributi finanziari non destinati alla generalità degli studenti sono attribuiti per concorso agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e di reddito e mediante procedure di selezione dei beneficiari.</p>
<b>Articolo 8</b>
Destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio
<p><b>1.</b> Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 68/2012 i destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di:</p> <p><b>a)</b> laurea;</p> <p><b>b)</b> laurea magistrale a ciclo unico;</p> <p><b>c)</b> laurea magistrale biennale;</p> <p><b>d)</b> specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).</p> <p><b>e)</b> dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;</p> <p><b>f)</b> della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;</p> <p><b>g)</b> dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;</p> <p><b>h)</b> del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, che ha attivato i corsi di:</p> <p><b>i)</b> triennio di primo livello;</p> <p><b>j)</b> biennio di secondo livello;</p> <p><b>k)</b> la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".</p> <p><b>l)</b> scuole di cinema e teatro di livello equivalente a quello universitario.</p>

2. L'Ersu, ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012 ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio, con l'approvazione del programma annuale degli interventi stabilisce le risorse da assegnare e le modalità di accesso agli strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, i criteri di selezione dei beneficiari per i servizi attribuiti per concorso.

3. Nell'attuazione degli interventi sono garantite le parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o dallo Stato estero di provenienza dei destinatari.

4. L'Ersu di Cagliari, nell'attuazione degli interventi e dei servizi, assicura altresì il rispetto dei principi sulla parità di genere, nell'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria e in collaborazione con la Commissione Regionale delle Pari Opportunità.

5. L'ERSU di Cagliari garantisce ai propri utenti l'esercizio concreto della propria autodeterminazione di genere mediante l'attivazione dell'identità Alias.

6. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### Articolo 9

##### Organi dell'Ersu di Cagliari

1. Sono organi dell'Ersu di Cagliari:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 10

##### Nomina del Presidente

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20 il Presidente dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari.

#### Articolo 11

##### Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di

Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti.
- c) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;
- d) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla normativa vigente.

2. Il Presidente ha accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.

3. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della seduta consiliare immediatamente successiva.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate da uno dei componenti il Consiglio, all'uopo designato dal Presidente stesso, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Regione e per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori e al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari.

## Articolo 12

### Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 21 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20 il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente;
- b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- c) un rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;

<p><b>d)</b> un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>1.</b> Il Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Compiti del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>1.</b> In conformità con gli indirizzi della programmazione e della legislazione nazionale e regionale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico e gestionale, organizzativo, amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle materie finalizzate all'assistenza e al sostegno degli studi universitari e per la loro attuazione affidate dalla legislazione vigente all'Ersu di Cagliari.</p>
<p><b>2.</b> Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti poteri:</p>
<p><b>a)</b> definire gli obiettivi da conseguire, le priorità, le direttive generali e gli specifici programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di Diritto allo Studio e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;</p>
<p><b>b)</b> approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;</p>
<p><b>c)</b> approvare il rendiconto generale;</p>
<p><b>d)</b> quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie finalità dell'Ente e ripartirle fra gli uffici di livello dirigenziale;</p>
<p><b>e)</b> verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;</p>
<p><b>f)</b> predisporre lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;</p>
<p><b>g)</b> deliberare i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni" e riclassificare di conseguenza l'elenco;</p>

- h)** deliberare i regolamenti interni, gli atti a contenuto generale, e quelli riguardanti l'ordinamento dei servizi dell'Ente;
- i)** approvare i regolamenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- l)** definire, sulla base delle direttive della Regione Sardegna, i criteri generali da seguire per l'accesso agli strumenti e servizi, nonché determinare gli importi dei contributi finanziari, dei sussidi o di altre agevolazioni in favore degli studenti, ed altresì stabilire le tariffe, i canoni ed analoghi oneri a carico degli studenti o di terzi per i servizi resi;
- m)** deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- n)** deliberare sull'acquisizione e restituzione di immobili e terreni e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle relative autorizzazioni;
- o)** deliberare sull'assunzione di mutui e prestiti;
- p)** deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- q)** deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni su proposta del Direttore Generale;
- r)** deliberare sul piano triennale del fabbisogno del personale delle dotazioni organiche;
- s)** proporre, con atto deliberativo, la nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art.33 della L.R. 31/98;
- t)** nominare i Direttori dei Servizi, sentito il parere del Direttore Generale;
- u)** individuare ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e L.190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- v)** adottare ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e L.190/2012 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché provvedere all'aggiornamento annuale de medesimo P.T.P.C.T.
- z)** adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

**3.** I Consiglieri di amministrazione hanno accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti afferenti il personale sottoposti alla normativa sulla protezione dei

dati personali e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.
<b>4.</b> Organizzazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con apposito Regolamento.
<b>5.</b> Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.
<b>Articolo 15</b>
<b>Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>1.</b> Ha titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola ma non di voto, il Direttore Generale.
<b>2.</b> Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono essere ammessi estranei solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti posti all'Ordine del Giorno.
<b>3.</b> I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a decisioni concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci o dipendenti.
<b>4.</b> Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/1987 ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio Revisore dei Conti o un suo delegato.
<b>5.</b> Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore Generale o da uno dei Direttori di Servizio o funzionario della sede legale dell'Ente appositamente incaricato dal Direttore Generale o, in caso di assenza, da uno dei partecipanti alla riunione.
<b>Articolo 16</b>
<b>Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>1.</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
<b>2.</b> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie e dedicate

all'esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

3. Le modalità e i termini di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

#### **Articolo 17**

##### **Ordine del giorno e validità delle sedute**

1. L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.

2. Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

#### **Articolo 18**

##### **Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Sono approvate le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti all'adunanza. Per l'approvazione del rendiconto o del bilancio preventivo e per le deliberazioni concernenti lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche è richiesto il voto a favore della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono atti pubblici e devono essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito WEB dell'Ente.

#### **Articolo 19**

##### **Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale o da chi abbia svolto la funzione di segretario verbalizzante. L'intero processo verbale viene approvato in una successiva seduta del C.d.A.

2. Le modalità di redazione, di custodia, di archiviazione e di accesso ai verbali e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione

dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.
<b>Articolo 20</b>
<b>Dimissioni degli amministratori</b>
1. Il componente il Consiglio che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia al Presidente della Regione per la conseguente sostituzione.
3. Le dimissioni dei Consiglieri non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.
<b>Articolo 21</b>
<b>Decadenza dall'incarico degli amministratori</b>
1. Decadono dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.
<b>Articolo 22</b>
<b>Durata del Consiglio di Amministrazione</b>
1. La durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza previsto per i Consiglieri che essi hanno sostituito.
3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di scadenza previsto, il medesimo Consiglio di Amministrazione è prorogato nelle sue funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del predetto termine.

4. Nel periodo di proroga, l'organo amministrativo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

5. Trascorso il predetto periodo di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito, la Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, nomina un Commissario per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Gli atti posti in essere dal Commissario sono pubblici.

Le modalità di redazione delle deliberazioni commissariali, di custodia, di archiviazione e di accesso agli atti sono le medesime previste per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 23**

##### **Compensi degli amministratori**

1. I compensi spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari sono quelli previsti dalla normativa regionale.

#### **Articolo 24**

##### **Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ersu di Cagliari, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un periodo di tempo di durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

#### **Articolo 25**

##### **Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'Ersu di Cagliari, e a tal fine svolge i seguenti compiti:

a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente;

<p><b>b)</b> redige la relazione al rendiconto generale, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;</p> <p><b>c)</b> vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.</p> <p><b>d)</b> presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente.</p>
<p><b>2.</b> Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c), al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.</p>
<p><b>3.</b> Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>4.</b> Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Ente e può procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.</p>
<p><b>5.</b> Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p>
<b>Articolo 26</b>
<b>Decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti</b>
<p><b>1.</b> Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>
<b>Articolo 27</b>
<b>Compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti</b>
<p><b>1.</b> Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al suo Presidente competono le indennità previste dalla normativa regionale.</p>
<b>Articolo 28</b>
<b>Direzione Generale dell'Ente</b>
<p><b>1.</b> Le funzioni di Direzione Generale dell'Ersu di Cagliari sono conferite con decreto del Presidente</p>

della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari, ai sensi artt. 28 e 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

2. Le funzioni di Direzione Generale possono essere conferite per un periodo massimo di cinque anni, nel rispetto degli artt. 28, 29 e 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31

3. Allorché le funzioni di Direzione Generale sono attribuite a persone esterne all'Ente e all'Amministrazione regionale, il conferimento avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'art.29 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

#### Articolo 29

##### Funzioni di Direzione Generale

1. Il Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari collabora con il Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione.

2. Al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari spettano altresì le seguenti funzioni:

a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;

c) dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;

**h)** adotta gli atti di competenza inerenti all'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;

**i)** adotta gli atti di competenza in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

**l)** su specifico provvedimento del Cda può assumere attività diretta dirigenziale, (con la Responsabilità del centro di spesa) per la realizzazione di obiettivi, progetti e/o programmi strategici, dovuta a particolari condizioni emergenziali ovvero a programmi di innovazione tecnologia ed informatica;

**m)** è Responsabile in via gerarchica sugli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza, accesso civico e protezione dei dati personali, sicurezza nei luoghi di lavoro (datore di lavoro).

**n)** predisporre, tramite l'istituzione di apposito ufficio, un sistematico controllo interno di gestione al fine di valutare: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione delle risorse, la rispondenza delle determinazioni attuative assunte dai dirigenti alle direttive generali, alle specifiche deliberazioni, ai piani, alle priorità e ai programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

**o)** stimare la qualità dei servizi forniti con riferimento alla tipologia, alla congruità dei costi, all'ottimizzazione delle risorse strumentali impiegate, nonché al grado di gradimento degli utenti;

**p)** provvedere a comunicare con sollecitudine le determinazioni adottate dai dirigenti al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità dal medesimo Consiglio determinate.

**3.** Le funzioni e le responsabilità del Direttore Generale non esplicitamente richiamate nel presente Statuto sono regolate, per le parti applicabili, dagli artt. 8, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni.

### Articolo 30

#### Indirizzo, vigilanza e controllo

**1.** I controlli sugli atti dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

### Articolo 31

#### Atti sottoposti a controllo

2. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e rendiconti generali;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardante l'ordinamento degli uffici, il piano triennale del fabbisogno del personale, le dotazioni organiche, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

## Articolo 32

### Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente per materia.

2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) dell'Articolo 31, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.

3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) dell'Articolo 31, è effettuato dall'Assessorato competente nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente.

Gli atti di cui alla lettera b) dell'Articolo 31 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.

4. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b)

dell'Articolo 31 riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.

### **Articolo 33**

#### **Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni**

**1.** Il bilancio di previsione dell'Ente e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.

**2.** Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 33, primo e terzo capoverso.

**3.** Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre e quelle previste dal comma 5, art. 51 del D.Lgs n. 118/2011.

### **Articolo 34**

#### **Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria**

**1.** Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 118/2011 se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

**2.** L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

**3.** Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine dell'esercizio provvisorio è consentita esclusivamente la gestione provvisoria.

*Allegato alla Deliberazione del CdA n. 15 del 01.04.2025*

<b>Articolo 35</b>
<b>Rendiconto generale</b>
<b>1.</b> Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è stabilito dalla normativa nazionale e regionale.
<b>2.</b> Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori e dagli allegati previsti dal D. Lgs n. 118/2011.
<b>Articolo 36</b>
<b>Disposizioni finali</b>
<b>1.</b> I previgenti atti e norme di natura regolamentare adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari e/o da un suo Commissario, contrarie a quelli contenuti nel presente Statuto o con esso incompatibili, sono abrogati.
<b>2.</b> Il presente Statuto consta di 36 articoli e diviene esecutivo a conclusione delle previste procedure di approvazione.